



TRIBUNALE DI NOVARA

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO
DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LVO 28
AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO
2021.**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.Lvo 274/2000

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del

citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula della convenzioni in questione;

che il Comune di Varallo presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. **Filippo LAMANNA**, Presidente del Tribunale di Novara, giusta delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro – tempore, Sig. **Eraldo BOTTA** si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

-quella a carattere prevalentemente tecnico/manutentivo, consistente nell'affiancamento del personale nelle aree verdi e parchi, nelle attività di pulizia, manutenzione e azioni varie sul ripristino e tutela decoro urbano, progetti specifici in corso, che sarà coordinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con l'ausilio dei Cantonieri;

-quella a carattere prevalentemente culturale/sociale, consistente nell'affiancamento al personale nelle azioni di pulizia presso le Scuole, pre-post orario scolastico, nelle attività di controllo attraversamento pedonali, entrata/uscita alunni, "tutela" aree scolastiche esterne, progetti specifici in corso, che sarà coordinata dal Responsabile del relativo servizio;

-ogni altra prestazione di lavoro, a supporto dell'attività amministrativa, oggetto delle attività istituzionali dell'ente comunale, pertinenti alla specifica professionalità o titolo di studio del soggetto sottoposto alla pena, che sarà coordinata dal Responsabile del relativo servizio;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, ai sensi della normativa citata in premessa, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricare di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni nel Sig. Eraldo Botta;

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a

tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro, anche in osservanza a quanto specificato in sentenza, le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato,

salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dal 14/03/2022.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.

Data, 14/03/2022

IL SINDACO

Eraldo BOTTA
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Filippo LAMANNA
Firmato digitalmente